



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

Direzione servizi digitali

**DETERMINA N. 343/22/DDA**

**ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DDA/4505 AI SENSI DELL'ART. 7,  
COMMA 3-BIS, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA  
DELIBERA N. 680/13/CONS e S.M.I.  
(PROC. N. 1712/DDA/NV)**

**IL DIRETTORE**

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS del 13 aprile 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA l’istanza DDA/4505, acquisita in data 1° luglio 2022 (prot. n. DDA/0002804), con la quale è stata segnalata dalla FPM (Federazione Contro la Pirateria Musicale e Multimediale), giusta delega di SCF s.r.l., società di gestione e raccolta dei diritti spettanti ai produttori fonografici, titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la riproduzione, sul sito internet <https://www.timemachinewebradio.it/>, di una significativa quantità di opere di carattere sonoro in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il soggetto istante ha

Direzione servizi digitali

dichiarato inoltre che *“Tramite il presente sito vengono messi costantemente a disposizione del pubblico fonogrammi appartenenti al repertorio amministrato da SCF, mediante l’inserimento degli stessi nel palinsesto della Web Radio, senza idonea licenza e pertanto in violazione dell’articolo 72 lett. a) e lett. d) L.D.A. Si segnala che il repertorio amministrato è pubblicamente accessibile al seguente link: <https://www.scfitalia.it/Utilizzatori/Utilizzi-Musica/Utilizzi-Musica.kl> Download diretto del repertorio completo: [https://katalegale.scfitalia.it/manuali/catalogo\\_ex\\_art\\_27\\_dlgs\\_35\\_2017.zip](https://katalegale.scfitalia.it/manuali/catalogo_ex_art_27_dlgs_35_2017.zip) Si richiede pertanto l’inibizione del dominio nella composizione con e senza [www:https://www.timemachinewebradio.it/](https://www.timemachinewebradio.it/) e <https://timemachinewebradio.it/>”*;

RILEVATO che dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell’istanza e dalla relativa documentazione allegata risultavano effettivamente presenti le opere oggetto di istanza ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. p), del *Regolamento*, diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41;

RILEVATO che, dalle prime verifiche effettuate, l’istanza non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile né manifestamente infondata;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento n. 1712/DDA/NV, relativa all’istanza DDA/4505, della Direzione servizi digitali del 5 luglio 2022, prot. n. DDA/0002928 inviata, ai sensi dell’art. 7, comma 1, al gestore del sito *internet*, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. g), del *Regolamento* e alla società Alicom Srl in qualità di fornitore di servizi di *hosting*, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. f), del *Regolamento*;

VISTA la comunicazione ricevuta in data 7 luglio 2022, prot. n. DDA/0002948, con la quale la Società Aruba SpA ha comunicato che *“[...] abbiamo provveduto a contattare il Titolare del nome a dominio in questione chiedendogli di intervenire nei modi da Voi indicati o di fornirci le opportune spiegazioni in merito, e che detto Titolare ci ha comunicato in data 07/07/2022 che l’emittente smetterà di trasmettere Venerdì 8 del mese corrente. Ciò premesso, al fine di confermarVi la totale estraneità della Nostra Società in merito ai contenuti segnalati, riteniamo opportuno precisare quanto segue. Come Vi è noto, Aruba S.p.A. svolge l’attività di Internet Service Provider (ISP) occupandosi anche della vendita di nomi a dominio (cd. Servizio di Hosting), tra cui anche il dominio in oggetto, che su richiesta del Cliente sono registrati presso la specifica Authority di riferimento. Nel fornire il predetto servizio, la Nostra Società si limita a curare la registrazione del nome a dominio (in nome e per conto del Cliente) ed a fornire lo spazio web dal medesimo eventualmente richiesto. Al buon esito della procedura di registrazione, infatti, il Cliente diviene il legittimo Titolare del nome a dominio prescelto (Registrant), nonché l’unico ed esclusivo responsabile per il suo utilizzo e per i suoi contenuti, restando esclusa in merito qualsiasi responsabilità del Provider Aruba, che non può essere considerata né titolare né gestore del nome a dominio indicato in oggetto. Il Registrant, infatti, è colui che registra uno specifico nome a dominio e che detiene il diritto di utilizzare tale nome a dominio per un certo periodo di tempo; a titolo esemplificativo si consideri che Egli, in quanto tale, potrebbe decidere in qualsiasi*



Direzione servizi digitali

*momento di trasferire il nome a dominio presso altro provider senza possibilità di opposizione da parte della scrivente. Vi confermiamo, ad ogni modo la Nostra disponibilità ad adottare i provvedimenti che codesta Autorità dovesse eventualmente ritenere opportuno disporre e comunicarci e restiamo a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento [...];*

VISTA la comunicazione ricevuta in data 7 luglio 2022, prot. n. DDA/0002949, con la quale il sig. Michele Pertica, per conto di timemachinewebradio.it, comunicava l'avvenuto adeguamento spontaneo a quanto rilevato nella comunicazione di avvio del procedimento e dichiarava *"Salve dopo aver ricevuto la richiesta di adattamento per la messa in onda di alcuni brani da noi "usati" siamo a comunicarvi lo spegnimento dell'emittente Time Machine Web Radio"*;

RILEVATO che, dai riscontri effettuati dalla Direzione servizi digitali, la webradio timemachinewebradio.it ha interrotto la trasmissione e, pertanto, le opere oggetto di istanza non risultano essere più disponibili al summenzionato sito internet;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuto adeguamento spontaneo ai sensi dell'art. 7, comma 2, del *Regolamento*;

VISTO l'art. 7, comma 3-bis del *Regolamento*, il quale prevede che, nei casi di adeguamento spontaneo, la Direzione servizi digitali dispone l'archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento;

#### **DISPONE**

l'archiviazione dell'istanza n. DDA/**4505** ai sensi dell'art. 7, comma 3-bis, del *Regolamento*, per adeguamento spontaneo.

IL DIRETTORE  
Benedetta Alessia Liberatore